



13724 . 17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Dott. Carlo PICCININNI | - Presidente | R.G.19280/11 |
| Dott. Stefano PETITTI | - Consigliere Rel. | Cron., 13724 |
| Dott. Francesco Antonio GENOVESE | - Consigliere | Rep. |
| Dott. Laura TRICOMI | - Consigliere | Ud. 1.6.2016 |
| Dott. Lucio LUCIOTTI | - Consigliere | |

ha pronunciato la seguente

rimborso accise

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato (omissis),

13724
2016

1



elettivamente domiciliata in (omissis),
presso lo studio dell'Avvocato (omissis);
- *controricorrente* -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli
n. 96/49/11, depositata il 9 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
1° giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis)
(omissis) e, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis);

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Sergio Del Core, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) s.p.a. impugnava il diniego, da
parte dell'Agenzia delle Dogane, del rimborso dell'accisa di euro
1.757.539,22, assolta per la fornitura di prodotti petroliferi all'Arma
dei Carabinieri.

La società deduceva di avere fornito nei mesi di aprile e maggio
2001 prodotti petroliferi che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
c), del TUA dovevano ritenersi esenti da accisa, e precisava che solo
nell'ottobre del 2003 aveva ricevuto dall'Arma dei Carabinieri la
prescritta attestazione dei rifornimenti petroliferi ricevuti, sicché
aveva potuto inoltrare la domanda di rimborso, dopo vari scambi
epistolari, nel maggio 2005; deduceva che l'Agenzia delle Dogane



aveva rigettato l'istanza per decorrenza del termine biennale dal pagamento dell'accisa.

Nella resistenza dell'Agenzia delle dogane, la CTP di Napoli accoglieva il ricorso rilevando che il termine biennale di decadenza era inapplicabile nel caso di specie, atteso che il rilascio dell'attestazione non sottostava ad alcun termine, non era nella disponibilità della società istante, sulla quale non poteva ricadere il ritardo dell'ente; in sostanza, doveva ritenersi che il termine biennale decorresse dalla data del rilascio dell'attestazione e non dalla data del pagamento dell'accisa.

Avverso questa sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Napoli 2.

Ricostituitosi il contraddittorio, la CTR di Napoli rigettava il gravame. Richiamata la normativa in materia di rimborso delle accise nonché il telescritto ministeriale del 1996, la CTR riteneva che il termine biennale per la presentazione della istanza di rimborso dovesse decorrere dalla data di rilascio della necessaria attestazione dell'ente militare, essendo incolpevole il comportamento della società e inapplicabile, nel caso di specie, la decorrenza dalla data di pagamento dell'accisa o dalla fornitura del prodotto petrolifero all'Arma dei Carabinieri.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.



(omissis) s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. – Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 504 del 1995, nonché dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e dei principi di ermeneutica legislativa, dolendosi che la CTR abbia distinto tra diritto al rimborso, sottoposto a prescrizione, ed esercizio di tale diritto, sottoposto al termine di decadenza decorrente non dal pagamento, come previsto dalla legge, ma da un momento successivo. Erronea sarebbe poi l'affermazione della CTR secondo cui le disposizioni in tema di rimborso delle accise troverebbero applicazione unicamente nel caso di accise indebitamente pagate, non essendo desumibile dalla lettera della legge una simile distinzione.

2. – Il ricorso è fondato, alla luce del principio, affermato da questa Corte, per cui «in tema di imposte sul consumo dell'energia elettrica, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), ha introdotto una regola generale per la quale il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Ne consegue che detto termine trova



applicazione anche nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo» (Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. n. 9283 del 2013)

2.1. - Dalla sentenza impugnata emerge che la fornitura in relazione alla quale è stato richiesto il rimborso delle accise è avvenuta nei mesi di aprile - maggio 2001; che la prima richiesta rivolta all'Agenzia delle dogane risale al dicembre 2003 e la seconda al maggio 2005.

La CTR ha ritenuto che la richiesta del 2005 fosse tempestiva perché effettuata nei due anni dal ricevimento, da parte della società resistente, dell'attestazione dell'Arma dei Carabinieri relativamente ai quantitativi di prodotti petroliferi destinati ad uso militare e quindi esenti dall'accisa. La CTR ha, in particolare, ricostruito il sistema individuando un termine di prescrizione, decorrente dal pagamento, e un termine di decadenza decorrente non dal pagamento ma dal successivo momento a far data dal quale la contribuente aveva ottenuto la possibilità di quantificare l'accisa della quale si chiedeva il rimborso per effetto della attestazione dell'Arma dei Carabinieri.

2.2. - Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Come affermato nella citata sentenza n. 24056 del 2011, non può revocarsi in dubbio che la decadenza del contribuente dal diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo



di imposta, interessi o accessori, per decorso del termine di due anni dal pagamento, già sancita - sul piano generale - dagli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, trovi un'espressa conferma nelle disposizioni particolari che disciplinano il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi.

Ed invero, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 - recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, dall'art. 20 del r.d. n. 334 del 1939 - ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto (Cass. n. 16121 del 2004; Cass. n. 12045 del 2008; Cass. n. 23515 del 2008).

E' dunque di chiara evidenza l'erroneità dell'assunto del giudice di appello, laddove ha ritenuto che la decorrenza del predetto termine biennale possa essere spostata in avanti, per effetto del ritardo con il quale l'Arma dei Carabinieri ha rilasciato la prescritta attestazione.

Tale conclusione, invero, non è autorizzata in alcun modo dall'univoco disposto delle norme suindicate, laddove indicano nel pagamento il momento dal quale deve indefettibilmente decorrere il termine di decadenza biennale per l'esercizio del diritto al rimborso



dell'imposta non dovuta. Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall'accordo delle parti, ostandovi il disposto dell'art. 2968 cod. civ.

Ne discende, pertanto, che nel caso di specie, essendo stato il pagamento dell'accisa fatto nei mesi di aprile e maggio 2001 ed essendo stata la restituzione delle somme indebitamente corrisposte richiesta solo in data 16 dicembre 2003 e 12 maggio 2005, deve ritenersi che la decadenza biennale dal diritto alla restituzione del tributo e degli accessori si sia maturata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello.

2.3. – Si deve solo aggiungere che rispetto a tale interpretazione delle disposizioni indicate la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente appare manifestamente infondata. Premesso, infatti, che la disciplina in tema di accise si presenta con caratteri di specificità rispetto alla generale disposizione di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, risulta decisivo il rilievo, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata",



opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche» (Cass., S.U., n. 13676 del 2014).

Del resto, non può non evidenziarsi che il termine entro il quale la richiesta di rimborso deve essere effettuata non è certamente tale da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, potendo essere esperiti nel detto periodo successivo al pagamento tutte le più opportune sollecitazioni all'amministrazione che ha usufruito della fornitura, e dalle indicazioni della quale dipende la possibilità di determinare negli esatti termini quantitativi l'entità delle accise non dovute. Con la precisazione che, nella specie, l'attivazione di interventi sollecitatori risulta meramente evocata a pagina 3 del ricorso, ma non documentata attraverso il riferimento a specifici atti acquisiti al fascicolo della causa.

3. - L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione



nel merito di cui all'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

La parziale novità delle questioni giuridiche trattate, in relazione alla particolarità della fattispecie, legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite relative all'intero giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte *accoglie* il ricorso; *cassa* la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito *rigetta* il ricorso originario di (omissis) (omissis) s.p.a.; *compensa* le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1° giugno 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3.1. MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 31 maggio 2017

La presente copia si compone di 9 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92